



Rep. Gen.le N. 926 del 18/10/11

Provincia Regionale di Messina

5° Dipartimento

1° U.D. - Politiche Energetiche e Tutela dell'Ambiente

Via Lucania 20 - 98100 Messina - tel. (090)7761957 - Fax (090)7761958

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 96 DEL 17/10/2011

Oggetto: Revoca della D.D. n. 42 del 15.04.2010 con la quale la ditta "CASELLA GIUSEPPE", con sede legale in Località Quattropiani Via Area Morta 63 del comune di Lipari, è stata sospesa provvisoriamente dall'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 nel sito ubicato in località Vallone Bianco del predetto comune.

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale", entrato in vigore il 29.04.2006, il quale ha abrogato all'art. 264, comma 1 lett. I) la precedente normativa che disciplinava la gestione dei rifiuti (D.Lgs n. 22/97);

VISTO l'art. 216 comma 4 del D.Lgs n. 152/06, che il quale stabilisce che qualora la Provincia, accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 216, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione;

VISTO il provvedimento prot. 23333 del 23.07.2008 di questo Ente, con il quale la ditta "CASELLA GIUSEPPE", con sede legale in Località Quattropiani Via Area Morta 63 del comune di Lipari, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.Lgs n. 152/06, è stata iscritta al registro provinciale recuperatori rifiuti, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1 del D.M.A. 05.02.1998 e ss.mm.ii., nel sito ubicato in località Vallone Bianco del predetto comune;

VISTA la D.D. n. 42 del 15.04.2010 con la quale la ditta "CASELLA GIUSEPPE", è stata sospesa provvisoriamente dall'esercizio delle attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 nel sito ubicato in località Vallone Bianco del Comune di Lipari;

VISTA la D.D. 74 del 04.06.2010, di modifica della predetta D.D. n. 42 del 15.04.2010, limitatamente al termine di decorrenza della sospensione provvisoria;

VISTO il fax datato 21.09.2011, assunto al protocollo generale di questo Ente in data 22.09.2011 al n. 31836, con il quale lo Studio Salvatore Leone di Lipari chiede la revoca delle suddette DD. nn. 45 del 15.04.2010 e n. 74 del 04.06.2010;

VISTA la copia del provvedimento datato 18.09.2011 di dissequestro del Tribunale di Barcellona P.G.-Sezione Distaccata di Lipari, dell'area adibita a centro recupero rifiuti, di cui al foglio n. 21, particella n. 247 del Comune di Lipari, acclusa al fax sopraindicato, dal quale, in particolare, si evince che l'area adibita alla messa in riserva R13 e di Recupero R5 è stata bonificata dai rifiuti che hanno portato al loro sequestro;

VISTA la nota datata 07.10.2011, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 12.10.2011, con la quale la suddetta ditta trasmette l'analisi datata 06.10.2011 di caratterizzazione analitica di un campione di terreno prelevato nell'area dell'impianto di messa in riserva R13 e di recupero R5 ubicato in località Vallone Bianco, utilizzata per il deposito di rifiuti;

VISTA la suddetta analisi, effettuata dallo Studio Chimico dott. Bartolo Capone di Milazzo, dalla quale si evince che i valori dei parametri analizzati del predetto campione di terreno risultano inferiori ai limiti massimi fissati dalla tabella 1, colonna B, allegato 5 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;

COPIA CONFERMAZIONALE
DEPOSITATA ALL'UFFICIO
UFFICIO

Data

17/10/11

VISTO il fax del 14/10/2011 con il quale la ditta di che trattasi ha trasmesso copie delle attestazione di versamento di cui al D.M.A. n. 350/98, relative agli anni 2010 e 2011;
RITENUTO che la ditta possa riprendere l'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 per avere ottemperato alle prescrizioni di questo Ufficio di cui alla D.D. n. 42 del 15.04.2010;
VISTO l'art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente;
VISTO lo Statuto Provinciale;
Per le motivazioni sopra esposte

DETERMINA

PROCEDERE, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., alla revoca della D.D. n. 42 del 15.04.2010, con la quale la ditta "CASELLA GIUSEPPE.", è stata sospesa provvisoriamente dall'esercizio dell'attività di messa in Riserva R13 e di recupero R5 nel sito ubicato in località Vallone Bianco del comune di Lipari;

AUTORIZZARE il proseguimento delle suddette attività nel sito di località Vallone Bianco del comune di Lipari a partire dalla data della presente determinazione alle stesse condizioni e prescrizioni del provvedimento di autorizzazione, prot. 23333 del 23.07.2008 di questo Ente;

DISPORRE che la ditta "CASELLA GIUSEPPE" presenti, con cadenza trimestrale, pena la sospensione della presente autorizzazione, una relazione dettagliata, riportante i quantitativi in entrata e quelli in uscita, con il dettaglio dei singoli luoghi di destinazione (impianti di recupero e/o riutilizzo), per ciascuna tipologia di rifiuti autorizzati con il provvedimento prot. 23333 del 23.07.2008;

DISPORRE l'inoltro della presente determinazione alla Ditta "CASELLA GIUSEPPE", alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. presso il Tribunale di Barcellona, al Comando Compagnia di Finanza -Nucleo Mobile- di Milazzo, al Comune di Lipari, All'A.R.P.A. di Palermo, nonché all'Ufficio Albo di questo Ente per la pubblicazione di rito ed a tutti i soggetti di cui all'art. 48 del vigente regolamento d'organizzazione degli Uffici e dei servizi di questo Ente;

DARE ATTO che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;

AVVERSO alla presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06.12.1971, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Messina li 17 Ottobre 2011

IL DIRIGENTE
D.ssa Musumeci Carolina

Annotata nel registro delle Determinazioni Dirigenziali al n. 96 in data 17.10.2011

Il presente atto è stato istruito dal 5° Dipartimento 1° Ufficio Dirigenziale

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Per. Ind. Eugenio Faraone)

IL FUNZIONARIO RESP.LE 3ª U.O
(D.ssa Concetta Sarlo)

